

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' FAMILIARE

"IL CHICCO DI GRANO ODV"

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita con sede in Vercurago (Lc), via San Gerolamo n° 20 l'Associazione di volontariato e solidarietà familiare denominata **Il chicco di grano ODV**, di seguito detta Associazione.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha durata illimitata.

2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale svolte tra quelle di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'Associazione svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale, educativa, socio-sanitaria e dello sviluppo psico-fisico di infanti, bambini ed adolescenti ponendo peculiare attenzione a coloro che sperimentano una realtà di disagio familiare. L'Associazione promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, anche con lo scopo di creare una rete di solidarietà e condivisione a livello territoriale attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione di adulti e di altre realtà pubbliche e del privato sociale rispetto alle tematiche del disagio personale e/o familiare.

2. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3 Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro 304,00 (trecentoquattro/00).

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da contributi di privati o enti.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto della adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della ammissione ed al versamento della quota annua

di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi né rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

6. Il versamento non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

7. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 Ammissione

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che riconoscendosi negli scopi della stessa ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione attiva alla vita dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale, nel caso di accoglimento, comunica all'interessato la relativa deliberazione, annotandola nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto da parte del Consiglio Direttivo dev'essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla domanda. Quest'ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, con garanzia di diritto al contraddittorio.

5. In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, l'aderente può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Direttivo dev'essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data della deliberazione. Contro di essa l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'appellante dev'essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 5 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti o dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario e/o il Tesoriere.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 Assemblea degli associati, composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. È composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci aderenti o dalla maggioranza dei consiglieri.

3. La convocazione è effettuata mediante ogni strumento idoneo ad attestarne il ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta, la convocazione può essere fatta anche tramite lettera ordinaria da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e la notizia dell'adunanza va pubblicata su un notiziario locale.

4. Ogni aderente ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione ad altro aderente non facente parte degli organi elettivi della stessa Associazione, con un massimo di tre deleghe. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti che risultino iscritti al momento della convocazione.

Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza ovvero impedimento, da persona indicata nella stessa Assemblea.

Art. 6bis Assemblea ordinaria, competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare eventuali regolamenti che disciplinino le attività;
- deliberare sull'esclusione degli associati e sui provvedimenti di diniego di adesione, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo la non possibilità di distribuzione dei soci;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei suoi membri; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il quorum dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. L'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 6ter Assemblea straordinaria, competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto (coloro che hanno versato la quota dell'anno in corso), tanto in prima che in seconda convocazione. Per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 7 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di tre ad un massimo di 7.
2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Qualora per un motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto ed occorre procedere a rielezione. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma ovvero di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
4. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed in particolare il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - la nomina del Segretario e/o Tesoriere tra i Consiglieri eletti;
 - l'ammissione alla Associazione di nuovi aderenti,
 - la predisposizione annuale del progetto di bilancio,
 - il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri o, a mezzo del Presidente, delegare ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un consigliere. La convocazione è fatta con ogni strumento idoneo ad attestarne il ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.
6. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.
7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da altro membro all'uopo designato dai presenti.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione.
9. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.
10. Le cariche sociali sono gratuite.

Art. 8 Presidente

1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.
3. Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'assemblea.

Art. 9 Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Libro Aderenti all'Associazione.

Art. 10 Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari e del Consiglio. I libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 11 Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio.

Art. 12 Bilancio

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, ai sensi di legge. Il bilancio deve restare depositato presso la sede nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione a disposizione degli aderenti.

Art. 13 Avanzi di gestione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale .

Art. 15 Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del Consiglio Notarile di Lecco.

Art. 16 Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.